

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1083-1490-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 1987

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione e ordinamento dell'Aviazione navale (n. 1083)

d'iniziativa dei senatori FALLUCCHI, MANCINO, FABBRI, MALAGODI,
PAGANI Maurizio, RUFFILLI, BOZZELLO VEROLE, PARRINO,
BASTIANINI, GIUST, SAPORITO, BUTINI, PASTORINO, BUFFONI,
NEPI, TOROS, VITALONE, PAGANI Antonino e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.
(n. 1490)

presentato dal Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1985

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1490

(Estensore: Covi)

Roma, 18 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quento di propria competenza, esprime a maggioranza parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

Art. 1.

1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.

2. La Marina militare si avvale, per l'acquisizione degli aerei imbarcati e per la loro immatricolazione, nonchè per il relativo supporto tecnico-logistico, delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

Art. 2.

1. Rimangono ferme le competenze della Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa aerea del territorio.

Art. 3.

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.

2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.

3. Al pilotaggio degli aerei imbarcati potrà, con determinazione del Capo di Stato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

Art. 4.

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'agprovvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.

DISEGNO DI LEGGE n. 1083D'INIZIATIVA DEI SENATORI FALLUCCHI
ED ALTRI**Art. 1.**

È costituita l'Aviazione navale.
Di essa fanno parte:

gli aerei specificamente adibiti alla lotta contro i sommergibili;

gli aerei destinati ad operare da bordo delle unità navali per assicurare la difesa contro gli attacchi aerei e navali;

le basi aeromarittime della Marina militare;

gli aerei, i mezzi e gli organismi necessari ad assicurare il supporto operativo, addestrativo, tecnico e logistico.

Art. 2.

L'Aviazione navale fa parte integrante della Marina militare.

Il capo di Stato maggiore della Marina esercita nei riguardi dell'Aviazione navale le stesse attribuzioni nel campo ordinativo, operativo, addestrativo, tecnico e logistico che gli sono conferiti per le unità navali ed i reparti organicamente dipendenti dalla Marina militare.

Art. 3.

La Marina militare provvede con il proprio personale ad equipaggiare e condurre gli aerei dell'Aviazione navale, ad assicurare il funzionamento delle basi aeromarittime e degli organismi di supporto operativo, addestrativo, tecnico e logistico.

La formazione e l'addestramento di tutto il personale destinato ai reparti di volo, alle basi aeromarittime ed agli organismi di supporto sono responsabilità della Marina militare.

Il conferimento dei brevetti, delle specializzazioni, delle abilitazioni e delle qualifiche, ed il rilascio dei documenti attestanti il loro conseguimento, è di esclusiva competenza della Marina militare nell'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 4.

Gli aerei di cui all'articolo 1, le relative dotazioni e parti di ricambio sono acquisiti dalla Marina militare, secondo le specifiche tecniche operative definite dallo Stato maggiore, avvalendosi delle direzioni generali del Ministero della difesa competenti.

La Marina militare provvede all'immatricolazione degli aerei, al relativo carico nei propri inventari, alla loro gestione ed al controllo logistico delle parti di ricambio.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà regolamentato il passaggio all'Aviazione navale del complesso dei velivoli, dei mezzi, delle parti di ricambio, del supporto tecnico-operativo nonché delle relative infrastrutture, destinati all'Aviazione antisommergibile di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 968. Tale passaggio dovrà avvenire in un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

È abrogata ogni precedente norma che risulti in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 1490

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.

2. La Marina militare si avvarrà, per l'acquisizione degli aerei imbarcati e la loro immatricolazione nonchè per il relativo supporto tecnico-logistico, delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

Art. 2.

Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati ove la Marina militare fosse chiamata a concorrere alla difesa aerea del territorio.

Art. 3.

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contin-

genti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti ed abilitazioni militari.

2. Il tipo di brevetti e abilitazioni e le modalità per il loro rilascio saranno determinati con decreto del Ministro della difesa.

3. Alla condotta degli aerei di cui all'articolo 1 potrà, con determinazione del capo di Stato maggiore della Difesa, sentiti i capi di Stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

Art. 4.

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare.

2. La scelta dei mezzi avviene con decreto del Ministro della difesa, sentito il Comitato dei capi di Stato maggiore ed il Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 5.

1. In appendice alla nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa saranno sottoposti al Parlamento i programmi di acquisizione degli aerei di cui al precedente articolo 1.

2. Tali programmi saranno inquadrati nella pianificazione generale militare e le spese relative saranno sostenute con i normali stanziamenti di bilancio.

3. All'effettiva destinazione degli aerei imbarcati provvederà con suo decreto il Ministro della difesa, sulla base dei programmi di cui ai commi precedenti e in conformità con gli stessi.